

Crediti da altre società: ecco come recuperarli

LINK: <http://www.bergamosera.com/cms/2017/07/24/crediti-da-altre-societa-ecco-come-recuperarli/>



Parola all'avvocato Crediti da altre società: ecco come recuperarli Di Redazione24 luglio 2017 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by Email L'avvocato Lucia Mosconi analizza le proceduta per la presentazione dell'istanza di fallimento Soldi Twitter Facebook Pinterest Email RSS Gentile avvocato, sono socio e amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore edile. La mia società vanta un credito pari a 25mila euro nei confronti di un'altra società per la fornitura di merce. Ho già tentato di recuperare il credito con diverse procedure esecutive ma senza successo. Posso presentare istanza di fallimento nei confronti del mio debitore? Gentile lettore, la Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) individua precisi requisiti soggettivi e oggettivi perché un soggetto possa essere dichiarato fallito. In particolare, l'art.1 dispone che per l'assoggettività alle disposizioni sul fallimento il debitore (i) deve essere un imprenditore commerciale (deve cioè esercitare professionalmente un'attività economica organizzata e diretta alla produzione e/o allo scambio di beni o di servizi) e (ii) deve aver superato - nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore - anche uno solo dei seguenti limiti economico-dimensionali: a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000,00 euro; b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000,00 Euro; c) debiti anche non scaduti superiore a 500.000,00 euro. Lucia Mosconi Con riferimento invece al requisito oggettivo, l'art. 5 dispone che l'imprenditore commerciale, per poter essere dichiarato fallito, deve versare in uno stato di insolvenza ossia non deve essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Parallelamente l'art. 15, ultimo comma, individua la cosiddetta soglia di fallibilità stabilendo che non può essere dichiarato il fallimento se 'l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila'. Con questa norma il legislatore non ha voluto porre un limite al credito dell'istante - per dichiarare il fallimento è infatti necessaria la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra illustrati - ma ha fissato un criterio di economicità processuale per evitare l'apertura di fallimenti in cui presumibilmente vi è un passivo ridotto. Nel caso di specie, a seguito del deposito del ricorso ai sensi dell'art. 6, il tribunale competente procederà all'istruttoria non potendo dichiarare inammissibile il ricorso solo perché il credito azionato non raggiunge la soglia minima ma non potrà procedere con la dichiarazione di fallimento se all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulterà inferiore a 30.000,00 Euro. È chiaro che il tribunale dichiarerà il fallimento nel caso in cui vi siano altri creditori che richiedono il fallimento e la sommatoria dei crediti vantati da questi ultimi consenta di superare la soglia minima di fallibilità. Lucia Mosconi L'avvocato Lucia Mosconi collabora con lo Studio **R&P Legal**, si occupa di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento alle procedure fallimentari. È associata ad Aiga Bergamo.